



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 29

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE *Seduta Straordinaria Pubblica in Prima convocazione*

DEL 29-06-2021

OGGETTO: PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2021 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO DI ROVIGO (E.T.C.)

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
GASPARINI MORENO	Presente	FORZATO SARA	Presente
DONI ALBERTO	Presente	RIZZATO LAURA	Presente
CIVIERO GIOVANNI	Presente	TOMMASI MASSIMO	Presente
CUCCHIARI DOMENICO	Presente	ANDREOLLI MARCO	Assente
ERDMANN STEFANIA	Presente	PAVARIN GIUSEPPE	Assente
TOSIN MARIA LETIZIA	Presente	GNAN RICCARDO	Presente
MARANGON ANDREA	Assente		

Presenti 10 Assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Boniolo Ernesto**.

GASPARINI MORENO nella veste di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri:

TOSIN MARIA LETIZIA

FORZATO SARA

TOMMASI MASSIMO

OGGETTO	PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2021 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO DI ROVIGO (E.T.C.)
---------	--

L'assessore al bilancio sig. Alberto Doni illustra per sommi capi i contenuti salienti del P.E.F. del Servizio Rifiuti, che viene quest'anno per la prima volta inoltrato, dopo la presa d'atto, ad ARERA, l'Autorità titolare della competenza alla definitiva approvazione.

Rispetto al 2020 c'è un aumento, dovuto soprattutto al trattamento fiscale del servizio, in pratica l'I.V.A. applicata non può essere scontata dal Comune e, quindi, è un puro costo. Tra il 2019 e il 2021, escludendo quindi il 2020 che non fa testo essendo l'anno COVID-19, l'aumento è del 6,6%, cioè la misura massima applicabile.

Constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire l'oggetto è posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ai sensi dell'art. 8 del regolamento D.P.R. 27.4.1999, n. 158, il Piano Economico Finanziario deve prevedere: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e di strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie;

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’ (lett. f);*
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);*

RICHIAMATE le disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) seguenti:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei

- costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020 avente ad oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente”;
 - la determinazione del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/r/rif del 5 maggio 2020 ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, anche Differenziati, Urbani ed Assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 238/2020/R/rif del 22 giugno 2020 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 “Aggiornamento del metodo tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”; con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
 - il documento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF 21” aggiornato il 15 marzo;

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019 l’art. 4 “*Determinazione delle entrate tariffarie*” che al comma 4.5 così recita: «4.5 In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori»;

TENUTO CONTO che

- l’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l’anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie di cui all’anno -1;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall’MTR:
 - il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- «i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($\alpha-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli a consuntivo dell'anno 2019;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i costi delle varie componenti del servizio sul territorio, predisposto tenendo conto della normativa di settore e costituisce, unitamente al Contratto di Servizio, il “Contratto di Programma poliennale” di cui all’art. 117 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. Lo stesso definisce il complesso della spesa che costituisce la base da coprire con la tariffa che sarà corrisposta dai cittadini e dalle imprese;

CONSIDERATO altresì che la procedura di approvazione stabilita dalla Deliberazioni citate prevede che l'Ente territorialmente competente (Consiglio di Bacino), dopo aver ricevuto il PEF cosiddetto “grezzo” dal Gestore (Ecoambiente Srl) e dal Comune di Loreo, provveda alla:

- 1) validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- 2) definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR;
- 3) redazione della relazione di accompagnamento al PEF;
- 4) assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili al fine di consentire le successive deliberazioni relative all'articolazione tariffaria;
- 5) trasmissione all'Autorità del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni. Infatti soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF, dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI:

- l'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale conferendo «alle regioni la competenza di individuare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'ente subentrante nelle funzioni già esercitate dalle predette Autorità»;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 18 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito che «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei», cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 recante «Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani», secondo cui:
 - la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3, comma 1);
 - gli enti locali ricadenti nei predetti bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di bacino (art. 3, comma 4);
 - i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ed esercitano le funzioni di regolazione e governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della legge regionale 52/2012 e dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;

RILEVATO che:

- tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo appartengono al bacino territoriale ottimale denominato "Rovigo", di seguito anche solo "Bacino Rovigo" (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014);
- il Consiglio di bacino Rovigo, di seguito anche solo "Consiglio di bacino", è stato costituito, nelle more della liquidazione del Consorzio RSU, in data 12 settembre 2017 mediante la sottoscrizione di apposita convenzione istitutiva, conforme allo schema-tipo approvato con DGRV n. 1117/DGR del 1° luglio 2014, da parte di tutti i comuni del bacino polesano;
- la fase di transizione istituzionale, così come disciplinata dall'art. 5 della legge regionale 52/2012, dal pre-esistente Consorzio RSU Consiglio di bacino è perfezionata per cui il Consiglio di Bacino si configura come **Ente Territorialmente Competente (ETC)**;

VISTA la delibera del Consiglio di Bacino ad oggetto "Predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii." approvata nella seduta dell'assemblea del 23 giugno e trasmessa a questo ente;

VISTO che, complessivamente, il PEF 2021 oggetto del presente atto, prevede un costo di Euro 445.123,00. (IVA inclusa), importo suddiviso nel costo del servizio del gestore pari a Euro 367.043,00 (IVA esclusa) ed euro 78.081,00 per il comune che comprende anche l' IVA indetraibile (per il Comune) sui costi del gestore;

PRESO ATTO che l'ALLEGATO 1 al presente provvedimento denominato "LOREO_PEF 2021", redatto secondo le modalità e lo schema dell'Appendice 1 al MTR definito da ARERA, rappresenta il risultato finale della proposta del Gestore e delle determinazioni dell'Ente, elaborato attraverso il nuovo MTR dal Consiglio di Bacino e dallo stesso validato ed approvato;

RICORDATO che

- l'art. 1 comma 653 della L n.147/2013 stabilisce che: "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha elaborato e pubblicato l'8 febbraio 2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013";
- il costo complessivo del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 ammonta a complessivi euro 445.123,00 ed è inferiore al fabbisogno standard pari ad euro 576.256,54 elaborato ed acquisito tramite il sito di IFEL-ANCI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei responsabili dell'ufficio ambiente e dell'ufficio tributi, e il parere contabile del Responsabile finanziario;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti:

DELIBERA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2021, approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo nella seduta del 23 giugno 2021, con il provvedimento ad oggetto "Predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii." a cui si fa espresso rinvio;
3. di prendere atto, conseguentemente, che il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Loreo ammonta ad euro 445.123,00 IVA compresa, come riportato nell'allegato 1, "Appendice 1 al MTR" alla presente deliberazione;
4. di prendere atto che il PEF 2021 calcolato in base alle regole del MTR rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4.2 del Metodo stesso (allegato A della Deliberazione 443/2019);
5. di dare disposizione agli uffici comunali competenti di provvedere agli adempimenti contabili ed alla elaborazione delle tariffe TARI nel rispetto dei valori di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI NESSUNO - CONTRARI NESSUNO

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4^ del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1 – Appendice 1 – LOREO PEF 2021- Gestore Ecoambiente Srl e Comune (art. 18.3 delibera ARERA 443/2019).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2021 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO DI ROVIGO (E.T.C.)
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
GASPARINI MORENO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Dott. Boniolo Ernesto**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.